Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 1

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE GIUDIZIARIE E DELLA LORO PUBBLICITÀ

76ª seduta (antimeridiana): mercoledì 22 luglio 2009

Presidenza del presidente BERSELLI

IC 0448
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

I N D I C E

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Unione nazionale cronisti italiani e dell'Associazione «Lettera 22, giornalisti per le libertà»

* PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 7
CASSON *(PD)* 4, 14
* LI GOTTI *(IdV)* 16
* LONGO *(PdL)* 17
* *CHIAPPE* . . . . . *Pag.* 8
COLUMBA 7
GALIMBERTI 13
SIDDI 4, 17

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD:Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana, Franco Siddi, accompagnato dal presidente, Roberto Natale, dal segretario generale aggiunto, Giovanni Rossi, e dal direttore generale, Giancarlo Tartaglia; il presidente dell'Unione nazionale cronisti italiani, Guido Columba, accompagnato dai consiglieri, Maria Francesca Chiappe e Alessandro Galimberti; il membro del Consiglio direttivo e socio fondatore dell'Associazione «Lettera 22, giornalisti per le libertà», Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal membro del Consiglio direttivo e socio fondatore, Luciano Ghelfi e dal tesoriere Lorenzo Di Dieco.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Unione nazionale cronisti italiani e dell'Associazione «Lettera 22, giornalisti per le libertà»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l'audizione di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Unione nazionale cronisti italiani e dell'Associazione «Lettera 22, giornalisti per le libertà».

Sono presenti il segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana, Franco Siddi, accompagnato dal presidente, Roberto Natale, dal segretario generale aggiunto, Giovanni Rossi, e dal direttore generale, Giancarlo Tartaglia; il presidente dell'Unione nazionale cronisti italiani, Guido Columba, accompagnato dai consiglieri, Maria Francesca Chiappe e Alessandro Galimberti; il membro del Consiglio direttivo e socio fondatore dell'Associazione «Lettera 22, giornalisti per le libertà», Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal membro del Consiglio direttivo e socio fondatore, Luciano Ghelfi e dal tesoriere Lorenzo Di Dieco.

Come sapete, colleghi, il disegno di legge n. 1611, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, ha iniziato il suo *iter* procedurale in Senato: è stata redatta la relazione ed è stata avviata la discussione generale. Giunti a questo punto, è stato deciso di disporre delle audizioni e molte

sono state le associazioni e le organizzazioni che hanno chiesto di essere audite (alcune lo sono già state, a suo tempo ed in via informale, dalla Camera dei deputati).

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, nell'ambito delle audizioni previste sarebbe opportuno ascoltare anche i rappresentanti dell'ordine dei giornalisti.

PRESIDENTE. Senatore Casson, abbiamo già disposto un'integrazione dell'elenco delle audizioni affinché sia inserita anche quella di rappresentanti dell'ordine dei giornalisti. A tal riguardo propongo di convocare un'ulteriore seduta domattina, alle ore 8,30, cui rinviare altresì l'eventuale seguito delle audizioni odierne. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Cedo dunque la parola ai nostri ospiti, invitandoli a contenere i propri interventi, affinché i colleghi che lo ritengono possano porre alcune domande ed ascoltare le relative risposte.

SIDDI. Ringrazio il Presidente e tutti i membri della Commissione per aver accolto la nostra richiesta di audizione, esigenza che, peraltro, mi sembra sia stata espressa anche dal Capo dello Stato per consentire una riflessione sul disegno di legge Alfano in tema di intercettazioni.

La nostra Federazione è interessata a questo provvedimento soprattutto per la parte che riguarda il diritto di cronaca.

PRESIDENTE. Dottor Siddi, sarebbe interessante che lei si soffermasse solo sui punti che interessano la Federazione, suggerendo eventuali e specifiche proposte emendative.

SIDDI. Infatti, signor Presidente. A noi interessa soprattutto soffermarci sulla parte del disegno di legge relativa al diritto di cronaca, all'informazione relativa alla cronaca giudiziaria, alle notizie sulle indagini investigative e sull'attività giudiziaria d'inchiesta. Questo perché con il disegno di legge Alfano si introducono dei divieti che riteniamo non opportuni, non rispondenti all'esigenza di assicurare il diritto dei cittadini ad essere informati sulle indagini, su come procedono le inchieste per esercitare, attraverso l'informazione, la verifica pubblica prevista dalla legislazione nazionale, dai principi costituzionali e dalle indagini giudiziarie stesse.

Anche se nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati sono stati introdotti alcuni correttivi rispetto al testo originario, rimangono tuttavia dei divieti pesanti che riteniamo non condivisibili e che, a nostro avviso, dovrebbero essere stralciati dal resto del disegno di legge. Consideriamo comprensibile l'esigenza di garantire la riservatezza alle indagini entro un certo lasso di tempo (i segreti non possono essere eterni) e legittimo immaginare che atti giudiziari di un certa delicatezza (come le intercettazioni, o i materiali rivenienti da intercettazioni) possano

e debbano essere esaminati prima, in un'udienza-filtro, per stabilire quali possono essere allegati alla parte pubblica degli atti successivamente a disposizione delle parti e quindi sono pubblicabili. Ma se tutto ciò si traduce, invece, nell'impossibilità di dare conto delle attività investigative fino all'udienza preliminare, di dare conto totalmente delle indagini venendo in questo caso meno all'obbligo dei giornalisti di informare sulla base delle notizie d'interesse pubblico di cui siano venuti a conoscenza, si viola la legge istitutiva dell'ordine professionale, si viola l'obbligo deontologico proprio del giornalista di informare lealmente i cittadini (questo, stabilisce peraltro la legge) su tutti i fatti d'interesse pubblico, come pure stabilisce l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il nostro Paese rischia quindi di essere sanzionato anche a livello europeo e noi, se tale norma dovesse essere approvata, saremo costretti a ricorrere in quelle sedi.

Questo, quindi, il nostro primo suggerimento. Fatti salvi gli interventi sulla materia, sulla regolazione del procedimento giudiziario, crediamo che non possa essere introdotto divieto alcuno sul dovere dei giornalisti di informare e sul diritto dei cittadini a sapere, perché ciò rappresenterebbe una lesione grave. Sarebbe opportuno quindi stralciare questa parte della normativa sulla quale, peraltro, si è aperta una ampia discussione avente ad oggetto la *privacy* e la riservatezza delle persone.

Vorrei fosse chiaro che non siamo dei *voyeur*, né vogliamo esserlo; è un altro tipo di giornalismo, se così si può definire, che non ci interessa; vogliamo però poter dare conto delle notizie di cui veniamo a conoscenza. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha addirittura affermato che un'acquisizione seppur illecita di notizie importanti, di grandissimo rilievo pubblico, prevale su qualsiasi altro principio; resta il dovere di pubblicarla e non può essere sanzionata.

Per questo motivo è stata sanzionata la Francia (caso Dupuis c. Francia), ma recentemente lo è stata anche la Finlandia per un caso di rilevanza diversa. Nel primo caso si parlava infatti di intercettazioni, come si legge nel libro «Les Oreilles du Président», disposte da parte dello *staff* del presidente Mitterand, e degli oltre 2.000 nomi di persone intercettate resi pubblici dai giornalisti che in Francia furono condannati e poi assolti con danno per lo Stato francese. Il secondo caso invece (Eerikinen e altri c. Finlandia), risale al febbraio 2009 e riguarda un'indagine sulla frode fiscale.

Al riguardo la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che il giornalista non poteva essere condannato, come era accaduto in Francia, in quanto quella notizia, ancorché non riferentesi ad una condanna dell'imputato su un caso di questa rilevanza, andava data perché rivestiva un interesse importante, di carattere primario, per i cittadini finlandesi posto che si inseriva nel dibattito generale sulle evasioni e sulle frodi al fisco. Dunque, bisogna prestare molta attenzione a problemi di questo genere.

Ma tutto ciò non è inerente la *privacy* che spesso viene invece invocata quando si dice che bisogna intervenire, vietare, impedire, perché dando notizie di atti o di situazioni che poi nulla hanno a che vedere

con il processo, né con un reale comportamento delittuoso dei soggetti di cui si parla, si creano dei danni irreparabili alle persone. Bisogna cioè capire qual è il limite della segretezza delle indagini, la cui tutela, comunque, non spetta al giornalista. Non si riesce a perseguire chi deve garantire la segretezza e si decide, allora, di mettere la museruola al giornalista introducendo multe a carico degli editori, determinando in tal modo un altro procedimento improprio: l'editore interviene nel campo delle autonomie professionali proprie, nella distinzione dei ruoli e dei poteri nelle redazioni ed il giornalista rischia di essere licenziato se fornisce delle notizie. E chi può correre oggi un rischio di questo genere? Arriveremo quindi alle autocensure, ad un impoverimento dell'informazione e ad un conseguente e complessivo impoverimento democratico del Paese.

Se vi è l'esigenza di rafforzare la tutela della *privacy*, la tutela della riservatezza riteniamo, per questo motivo specifico, che lo stralcio sia indispensabile. Il Garante della *privacy* nella sua relazione annuale di pochi giorni fa ha ricordato che non vi è ragione di ritenere che la regolazione in via generale della libertà di stampa abbia una diretta ed immediata connessione con la tutela della *privacy,* che deve essere, invece, sempre valutata caso per caso. In questo momento la tutela della *privacy* è garantita dal codice deontologico per la *privacy*, dalla legge sulla riservatezza, dall'Autorità di garanzia per la *privacy* e dall'ordine professionale chiamato ad intervenire per le sanzioni previste dal codice deontologico in caso di violazioni. Ma forse tutti questi strumenti non sono più sufficienti.

E allora si intervenga lì, si stralcino le norme per attribuire maggior forza agli strumenti di cui disponiamo, si rendano più chiare le norme sulla *privacy* e, se proprio si vuole, si avvii subito, immediatamente, l'esame del provvedimento di riforma dell'ordine, depositato di recente nei due rami del Parlamento da rappresentanti di tutti i Gruppi politici, di maggioranza e di opposizione, e si dia vigore e vitalità alla istituzione del Garante per la correttezza dell'informazione perché possa essere immediatamente ristorato il cittadino eventualmente danneggiato da notizie false o scorrette pubblicate dal giornalista.

Questa è la strada per far fronte agli eventuali episodi – qualcuno dice di abuso, io preferisco dire di scorrettezza – che possono verificarsi nel campo dell'informazione anche giudiziaria. Se non si volesse seguire questa strada, un miglioramento rispetto a tale aspetto può essere comunque ottenuto in parte rivedendo alcune delle norme esistenti, ad esempio quelle che riguardano la pubblicazione degli atti, per affermare che tutto ciò che è pubblico può essere pubblicato. Gli atti che diventano pubblici, quindi, non devono necessariamente essere pubblicati ma possono esserlo e sarà il giornalista ad effettuare le opportune verifiche, nell'ambito della contestualizzazione dei fatti che appartengono al suo lavoro di cronista, di operatore professionale che deve riferire con correttezza e lealtà le notizie pubbliche e darne conto.

A nostro avviso va, inoltre, eliminata la previsione che fa riferimento al decreto legislativo n. 231 del 2001 che stabilisce sanzioni a carico degli editori che automaticamente si trasformano in sanzioni per il giornalista,

in impossibilità di lavorare e, addirittura, nel rischio di perdere il posto di lavoro.

Crediamo, poi, che l'oblazione prevista in contemporanea o in alternativa al carcere sia una misura che deve assolutamente essere rivista. Spesso si dice che il giornalista ormai non va più in carcere e che ha la possibilità di oblare. Ma il problema non è né il carcere, né l'oblazione. È necessario rafforzare gli strumenti della deontologia, dell'autoregolamentazione, della disciplina, come ha affermato anche il Capo dello Stato pochi giorni fa incontrando i giornalisti.

Riteniamo, infine, che si debba assolutamente riflettere sulla sospensione cautelare del giornalista senza processo, che temiamo possa trasformarsi in un nuovo reato, un reato di persecuzione alla stampa, e non solo un reato di stampa.

COLUMBA. Il dottor Siddi, intervenuto prima di me, ha già tracciato un quadro preciso della situazione. Noi vorremmo richiamare l'attenzione su alcuni problemi più specifici. Allo stato, il codice di procedura penale prevede che la pubblicazione di atti non coperti dal segreto sia sempre consentita, mentre con la nuova determinazione indicata dal disegno di legge Alfano vi sarebbero degli atti non coperti dal segreto, ma comunque non pubblicabili. Ciò risulta in contraddizione palese con il principio di generalità.

Vi sono poi due ulteriori elementi che suscitano il nostro disappunto, oltre a quelli già indicati dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Mi riferisco al divieto di pubblicare i nomi e le immagini di magistrati, divieto che non solo non garantisce trasparenza sull'attività della magistratura, ma consente che un ipotetico errore, che provoca sconcerto nell'opinione pubblica, possa essere addossato in maniera generica a qualunque magistrato.

L'altra questione è relativa all'obbligo di effettuare le rettifiche senza alcun commento, talché un condannato rinchiuso in carcere potrebbe pretendere che i giornali scrivano che è in vacanza soltanto perché afferma che ciò che si scrive non è vero e che si trova altrove. Quindi i giornali sarebbero costretti a pubblicare questa falsità senza poter in alcun modo difendersi e difendere soprattutto l'opinione pubblica.

Il concetto che noi dell'Unione nazionale cronisti italiani affermiamo è che la legge, in generale, colpisce (se si escludono le indagini) il diritto del cittadino ad essere informato e ad esserlo in modo corretto. Bisogna far sì che le informazioni siano più corrette, più complete e tempestive perché questi sono i tre caratteri che consentono al cittadino di essere informato in modo corretto e di poter esprimere in modo consapevole la propria cittadinanza.

Il disegno di legge Alfano ha preso spunto da dati numerici relativi alle intercettazione, ai costi, alle persone che vi erano sottoposte che non sono reali e presenta profili di incostituzionalità ben elencati in un parere *pro veritate* redatto dai professori Cheli e Grosso per conto della FIEG, in cui si ricorda come la Costituzione italiana assegni un vero e

proprio diritto all'informazione e come le norme italiane non possano confliggere con quelle europee. Nel parere si evidenziano alcuni punti in contrasto con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Al riguardo si ricordano la sentenza Dupuis c. Francia e la più recente sentenza Kydonis c. Grecia. In quest'ultima si stabilisce che non si possono prevedere pene detentive per i giornalisti perché ciò equivarrebbe ad una intimidazione, ad una induzione all'autocensura per i giornalisti che di fatto colpisce il diritto del cittadino ad essere informato in modo corretto.

Le mie brevi considerazioni e quelle che seguiranno dei miei colleghi sono, comunque, contenute nel documento che consegneremo alla Commissione per consentire una conoscenza diretta degli atti citati, in particolare delle sentenze della Corte di Strasburgo.

CHIAPPE. Signor Presidente, vorrei spiegare i motivi concreti della nostra contrarietà. Con le modifiche previste dal cosiddetto disegno di legge Alfano al decreto legislativo n. 231 resta sostanzialmente invariato il regime attuale per tutti gli atti giudiziari tranne uno: le intercettazioni (ambientali, telefoniche, telematiche). Non ci scandalizza che vi sia una differenza tra le intercettazioni e gli altri atti giudiziari: quando si procede con un atto giudiziario la regola è, o dovrebbe essere, quella che i magistrati facciano una cernita di tutto ciò che è stato acquisito al procedimento e conservino soltanto quel che è rilevante per l'indagine. Ma con le intercettazioni risulta complicato. Infatti, per molti giorni, per settimane o per mesi si mette sotto intercettazione un'utenza telefonica e quindi non si registrano solo le conversazioni che interessano l'indagine, ma anche tutto il resto; dunque, rimangono impigliate negli atti giudiziari anche le chiacchiere private di una persona, di due persone, forse anche di tre se i due al telefono parlano di terze persone. E poiché in Italia non si può distinguere al momento della registrazione fra quel che rileva all'indagine e quel che non rileva, serve un filtro, il quale non può che intervenire in un momento successivo.

Quindi, far coincidere la divulgabilità del contenuto delle intercettazioni con il deposito nella segreteria del pubblico ministero significa rendere tutto pubblicabile prima che si possa procedere al vaglio del materiale. È dunque condivisibile, o quanto meno comprensibile, la *ratio* della novità introdotta dal cosiddetto disegno di legge Alfano che rende obbligatoria l'udienza-filtro davanti al tribunale per la scelta delle intercettazioni da conservare. È tutto il resto che, a nostro avviso, non è condivisibile. Infatti, secondo il testo del disegno di legge governativo, le intercettazioni restano non pubblicabili, seppure non più tecnicamente segrete, fino all'udienza preliminare. Ci chiediamo quale sia la *ratio* di tale norma. Se sono state espunte quelle che non rilevano ai fini dell'inchiesta, perché aspettare la fine dell'udienza preliminare? A questo punto, non comprendiamo più la diversità di trattamento rispetto a tutti gli altri atti giudiziari, se non ravvisando l'intento di posticipare il più possibile il momento della

pubblicazione delle intercettazioni per far scemare l'interesse dell'opinione pubblica.

Si sostiene che con tale provvedimento si tuteli la *privacy* degli estranei alle indagini e degli indagati stessi, ma per *privacy* io intendo il privato delle persone e non certo i medici che lucrano sulla pelle dei malati, gli imprenditori che in combutta con i banchieri rischiano di rovinare l'economia o gli arbitri e i presidenti delle società di calcio che truccano le partite.

Per tutelare la *privacy* bisogna pur sempre affidarsi alla deontologia professionale dei giornalisti. Ad esempio, se nell'udienza-filtro giudici, pubblici ministeri e difensori decidono di lasciare una conversazione piccante perché quel contatto ha rilievo nel processo penale, il giornalista sarà solo con la sua coscienza e non pubblicherà tutto soltanto perché è stato superato il vaglio dell'udienza-filtro. Dunque, l'udienza-filtro non elimina il problema della *privacy* – quella vera – che resta sempre nella valutazione professionale del giornalista, il quale pertanto deve applicare le regole di cui tiene conto per tutti gli altri atti processuali. Cito un semplice esempio: agli atti di un importante processo che si svolge in Sardegna su uno scandalo finanziario c'è un'agenda importantissima per l'accusa, dove sono riportati anche una serie di appunti assolutamente privati ed intimi; l'agenda è contenuta tra gli atti processuali rilevanti, ma nessun giornalista ha mai pubblicato il contenuto degli appunti privati e non perché una legge lo impedisca, ma perché lo ha impedito la nostra coscienza professionale. Dunque, il problema della *privacy* in riferimento agli atti giudiziari esiste per le intercettazioni come esiste per altri documenti (ad esempio, i verbali di interrogatorio o l'esito delle perquisizioni). Se i giornalisti sono in grado di discernere cosa abbia rilevanza sociale in tutti quei casi, non si capisce perché non debbano essere in grado di fare altrettanto nel caso delle intercettazioni.

Questo è solo il primo punto. L'altro è legato alla sanzione prevista per chi pubblica le intercettazioni segrete o delle quali sia stata ordinata, nell'udienza-filtro, la distruzione: il carcere. La questione non è quella dei sei mesi o dei tre anni, in realtà noi contestiamo il principio. Esistono altre norme, come ad esempio quella sulla diffamazione a mezzo stampa, che prevedono pene molto severe, fino a sei anni di carcere se la diffamazione è con attribuzione di un fatto determinato; eppure, si tratta pur sempre dei cosiddetti reati di opinione. Tale norma è stata introdotta perché, in un mondo dominato dai *mass media*, produco un danno gravissimo nel riportare su un giornale il nome ed il cognome di una persona scrivendo una notizia falsa e calunniosa. Vorrei sapere, però, quale danno si arreca nel pubblicare il contenuto di un atto giudiziario come le intercettazioni dopo l'udienza-filtro ma prima dell'udienza preliminare; se si stanno soltanto anticipando i tempi, vorrei capire dov'è il danno. Non capisco poi il motivo per il quale si debba finire in galera se si pubblicano intercettazioni penalmente irrilevanti, dunque da distruggere, ma dal contenuto socialmente o politicamente rilevante (cito l'esempio del direttore di un importante quotidiano che ha barattato con un costruttore indagato indul-

genza sul giornale in cambio di vacanze gratis in Sardegna); in quel caso, il giornalista non sta facendo pettegolezzo, ma solo il proprio lavoro: ha trovato fra gli atti giudiziari una notizia e la pubblica.

A tale proposito, vorrei segnalare che si correrebbe un rischio tutto nuovo, cioè quello del pettegolezzo giudiziario (consentitemi l'espressione), contro il quale non c'è rimedio né sanzione: quando si arriva all'udienza-filtro, i difensori e gli indagati hanno già potuto prendere visione delle trascrizioni delle intercettazioni; quindi, considerando la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero, vi sono numerose persone che conoscono il contenuto di quelle conversazioni, rilevanti e non. Se c'è qualche notizia pruriginosa, quella è la prima che circola nel corridoi, varca il palazzo di giustizia e diventa leggenda metropolitana. Ciò potrà succedere ancor di più dopo l'udienza-filtro. Sto parlando di situazioni già vissute, di fatti già successi, come la conversazione tra un noto uomo politico e un suo amico che facevano apprezzamenti sulle qualità non proprio professionali di una donna altrettanto conosciuta. Vero? Falso? Era un pettegolezzo legato ad intercettazioni che nessuno ha mai letto, visto o sentito; si è detto che ne fosse stata ordinata la distruzione, eppure quelle intercettazioni che nessuno conosce sono diventate realtà, non sui giornali o nei telegiornali, che mai vi hanno fatto cenno, ma nei discorsi degli italiani, per finire addirittura nelle gag dei comici, in teatro ed in tv.

Con ciò non voglio affermare che i giornalisti debbano pubblicare sempre e comunque qualunque cosa; tuttavia bisogna stare attenti ad imporre divieti perché il rimedio potrebbe essere peggiore del male. Se vi sono distorsioni, puniamole, non diciamo di no, gli strumenti esistono, come ad esempio quello dell'ordine professionale, che può essere reso più efficace. Non dobbiamo, però, introdurre per legge un sistema che modifichi radicalmente i rapporti nelle redazioni. Infatti, in questo provvedimento la parte più insidiosa è rappresentata dalla responsabilità amministrativa, che poi è quasi una responsabilità penale delle società editrici: si vorrebbe estendere alle società editrici una norma immaginata per punire le società per i reati commessi dai loro dipendenti in materia di corruzione, truffa, terrorismo e poi allargata anche alla sicurezza sul lavoro. Ora si vorrebbe applicare tale norma anche ai giornali, derogando per gli editori al principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale. Nel settore dell'informazione, però, ci si muove su un terreno completamente diverso: gli editori non sono responsabili del lavoro dei giornalisti loro dipendenti; l'unico responsabile è il direttore (ricordo l'articolo 57 del codice penale sull'omesso controllo); perfino per la pubblicità, gli editori non sono responsabili neanche delle inserzioni a pagamento. I giornali sono organizzati in modo che le redazioni, con i loro direttori, siano autonome e dunque responsabili del prodotto giornale. In tal modo, infatti, le redazioni sono autonome rispetto all'editore per garantire il diritto all'informazione, anche se certamente l'editore sceglie la linea politica e la concorda con il direttore responsabile. Il meccanismo che si intende introdurre con il cosiddetto provvedimento Alfano, però, è completamente diverso perché prevede che sull'editore incomberà uno stru-

mento di pressione che lo porterà ad effettuare controlli serrati per evitare sanzioni economiche pesantissime. Quindi, l'editore dovrà organizzare un sistema di controllo in grado di prevenire tutto e di bloccare le notizie che potrebbero essere pericolose per le casse della società. La legge non solo lo autorizza, ma addirittura gli impone di mettere becco nella fattura quotidiana del giornale. Se si considera che oltre il 60 per cento delle notizie riguardano le cronache nera e giudiziaria, si comprende come il controllo preventivo dell'editore diventi capillare. Dunque, non si tratta più della linea politica, ma di un sistema di controllo sull'operato della redazione con il totale esautoramento del direttore responsabile; senza contare che si apre un varco: oggi tutto ciò riguarda le intercettazioni, domani chissà cos'altro!

La nuova norma, che prevede una sanzione amministrativa fino a 465.000 euro per gli editori, modifica dunque alla radice i rapporti all'interno delle redazioni, segna l'ingresso degli editori nella fattura dei giornali ed è il principio della fine dell'autonomia delle redazioni. Di ciò si rendono conto tutti, anche gli editori. Non a caso non solo la FIEG, ma anche la federazione europea degli editori contesta il disegno di legge governativo. È stata perfino organizzata una storica protesta insieme al sindacato dei giornalisti quando pure FIEG e FNSI litigavano ferocemente sul contratto scaduto da quattro anni.

Noi giornalisti intravediamo un rischio ulteriore: con tali norme gli editori non soltanto dovranno impedire la pubblicazione di alcune intercettazioni, ma potranno pure insistere per la pubblicazione di altre. Infatti, potrà accadere che un editore abbia interesse alla pubblicazione di una notizia, anche vietata dalla legge, e decida che valga la pena pagare la sanzione amministrativa perché ciò fa gioco ai suoi interessi. Allora, uno degli effetti pratici di questa norma, per gli editori che potranno permetterselo, sarà la selezione degli atti da pubblicare. Le notizie dovranno essere sottoposte al parere dell'editore che potrà decidere di pagare e pubblicarle. Ma se decide di non pubblicarle e il giornalista pubblica lo stesso la notizia, in violazione dei protocolli interni, rischia il licenziamento perché è sotto gli occhi di tutti che può essere avviata una procedura disciplinare.

Voglio ricordare che nel nostro ordinamento nessuna responsabilità penale o amministrativa è prevista a carico dell'editore per i reati commessi a mezzo stampa. La sanzione prevista dal disegno di legge Alfano è uno strumento di indebita pressione su un soggetto estraneo al reato per indurlo ad interventi censori; dunque, appare una norma in palese violazione con il dettato costituzionale secondo cui la stampa non è soggetta ad autorizzazioni o censure.

Ritengo che le ragioni che hanno ispirato il disegno di legge governativo siano condivisibili: impedire che persone estranee alle indagini, o anche gli stessi indagati nelle fase iniziali dell'inchiesta, siano dati in pasto ai *mass media* attraverso la pubblicazione di intercettazioni senza filtro. Anche perché il nostro sistema non consente oggi al pubblico ministero di eliminare le conversazioni che ritenga irrilevanti perché i difensori

potrebbero essere di parere contrario e chiederne la trascrizione. Queste, quindi, sono norme a garanzia degli indagati.

Con le norme attuali interviene, o dovrebbe intervenire, la deontologia dei giornalisti: si dovrebbero pubblicare solo notizie e non *gossip* perché la cronaca giudiziaria è un servizio pubblico e non voyerismo. Errori in questa materia ne abbiamo commessi, lo sappiamo, e li stiamo pagando cari perché vengono usati pretestuosamente. Però ci tengo a sottolineare un punto: il cronista di giudiziaria si occupa di processi e se negli atti processuali trova notizie che non hanno rilievo penale ma sociale o politico, non fa altro che svolgere il lavoro che svolgono tutti i suoi colleghi degli altri settori: pubblica quella notizia. Così se un'intercettazione non penalmente rilevante svela il segreto di pulcinella delle attricette assunte per meriti sessuali, o del direttore di un quotidiano che baratta con un costruttore indagato indulgenza sul giornale in cambio di vacanze gratis in Sardegna, o di un *leader* politico che fa il tifo per la scalata ad una banca, o di un discendente di una casata reale che pubblicamente si dice innamorato della Sardegna e in privato afferma che i sardi puzzano, il giornalista pubblica quella notizia, non fa pettegolezzo.

Invece, il disegno di legge Alfano tenta di vietare al giornalista di fare il suo lavoro. Ricordo che secondo la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica avrà l'obbligo di informare di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione l'ordine professionale che dovrà procedere con la sospensione fino a tre mesi del giornalista che ha violato la legge, laddove la legge istitutiva dell'ordine riserva al giornalista incolpato trenta giorni per difendersi. Le due norme, quindi, risultano quantomeno in contrasto.

Non ci si accorge che non serve a nulla vietare da noi quello è che lecito attorno a noi; lo abbiamo visto con le foto di Zappadu sequestrate in Italia e pubblicate dai giornali stranieri. Peraltro, al tempo di *Internet* sembra anacronistico vietare ciò che altrove è possibile. Sembra quasi che ci sia un intento punitivo nei confronti dei giornalisti. Ricordo al riguardo la norma che prevede l'obbligo di pubblicare le rettifiche senza risposta e non in caso di errore, perché in questo caso non solo è giusta la rettifica, ma sono dovute pure le scuse. Nella disposizione in questione si dice che è prevista la rettifica senza commento tutte le volte che una persona si sente diffamata. Inutile dire che ci si può sentire diffamati anche dalla pubblicazione di una notizia correttissima, ma il giornalista non potrà ribadire che tutto quello che ha scritto era corretto.

Il punto di partenza evidentemente è che si ritiene che noi sbagliamo sempre, ma non si considera che spesso sbaglia anche chi chiede la rettifica, molte volte senza neanche leggere l'articolo. A me è perfino arrivata una rettifica preventiva di un articolo che non avevo ancora scritto perché si sentivano diffamati dalla pubblicazione della requisitoria: ma la pubblicazione della sentenza di assoluzione non è una rettifica, è un'altra notizia.

Basterebbe allora una piccola modifica: sostituire le parole «chiunque si senta diffamato» con le altre «chiunque sia stato diffamato». In questo modo i giornalisti avrebbero l'obbligo di correggere gli errori, ma non di pubblicare smentite a pezzi corretti (smentite che, tra l'altro, non mettono al riparo dalla successiva querela; ci fosse almeno quello!). Si potrebbe pure pensare ad una norma che tuteli i giornalisti dalle querele per diffamazione a mezzo stampa totalmente prive di fondamento, regolarmente archiviate, senza poter agire in nessun modo contro chi li ha costretti a difendersi (ricordo che non tutti i giornali pagano la parcella agli avvocati). È difficile infatti perseguire per calunnia chi ha sporto una querela per diffamazione perché bisogna provare il dolo, e ciò è quasi sempre impossibile. Ma un correttivo forse lo si può trovare; non siamo sempre così cattivi noi giornalisti.

Anche alla luce del richiamo di qualche giorno fa del Capo dello Stato, vorrei sottolineare che i giornalisti non pubblicano solo *gossip*, come si sente dire da più parti. Peraltro, tutte le volte che chiedo di farmi un esempio di *gossip* pubblicati mi rispondono sempre ricordando l'SMS della Falchi al marito Ricucci in cui c'era scritto «ti amo». Con tutto il rispetto, non mi sembra una grave violazione; tuttavia è una violazione, sono d'accordo, abbiamo sbagliato. Comunque parlano della Falchi perché non conoscono altri casi, o meglio perché non ci sono altri casi ad eccezione di un caso del 1997, un'intercettazione della figlia del banchiere Pacini Battaglia che parlava con Lorenzo Necci. Ho fatto una ricerca sul sito del Garante e questi sono risultati essere gli unici due casi sanzionati concretamente. Ci sono moltissimi richiami alla correttezza dell'informazione, ma di casi concreti ne ho trovati soltanto due.

Quindi, se distorsioni ci sono state si intervenga sulle persone che hanno sbagliato e non sul sistema, altrimenti sarebbe come decidere di chiudere le sale operatorie dopo una morte sotto i ferri.

GALIMBERTI. Signor Presidente, vorrei indurre ad una riflessione un po' più approfondita sulle modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti. Anche in questo caso, si parte dal presupposto illusorio ed un po' mistificato che gli editori non siano responsabili dei fatti commessi dai giornalisti. È evidente che ciò non è vero perché l'editore è sempre obbligato solidalmente per tutti gli illeciti civilistici compiuti dai giornalisti. Quindi, la necessità di punire anche l'editore – introdotta con questa norma – nasce da un presupposto che non è reale. È vero che negli ultimi anni l'ambito applicativo del decreto legislativo n. 231 ha avuto un'espansione enorme. Il mio giornale, «Il Sole 24 Ore», pochi giorni fa ha pubblicato 103 fattispecie per le quali si applica tale decreto: si tratta, in realtà, di fattispecie abbastanza omogenee, che riguardano settori criminali piuttosto ben individuati e caratterizzati dal fatto che tali illeciti, dai quali le aziende traggono un beneficio importante, vengono commessi dal *management* con un'alta intensità del dolo. Applicare tale principio alle pubblicazioni dei quotidiani è già molto difficile, ma si trascura – vorrei focalizzare l'attenzione su que-

sto aspetto – tutto il portato del decreto legislativo n. 231, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria. Mi riferisco, ad esempio, alle sanzioni accessorie che possono e devono essere erogate dal giudice nel momento in cui le violazioni siano reiterate; si può arrivare – basta leggere il testo del decreto legislativo n. 231 – addirittura a sanzioni interdittive per la società, le quali, nel caso di aziende editoriali che rivestono un carattere di pubblica utilità, possono essere sostituite da una gestione commissariale. Allora, non si può fingere di non sapere che l'applicazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 231 anche alle società editoriali potrebbe portare addirittura al commissariamento delle società che effettuino reiteratamente (bastano tre episodi) le violazioni.

Inoltre, è molto preoccupante il fatto che le aziende siano costrette per legge ad adottare modelli organizzativi per prevenire le condotte illecite dei loro dipendenti. Fa paura immaginare di applicare tali modelli organizzativi (ho un breve articolato di come debbono essere strutturati) ad una redazione: infatti, devono essere fissati *iter* burocratici decisionali, formulazioni di direttive aziendali vincolanti, imposizioni di verifiche simultanee incrociate tra diverse funzioni. Peraltro, i controlli sulla congruità dei comportamenti dei giornalisti vengono effettuati fuori della redazione e devono essere attribuiti ad organi di vigilanza, se le società hanno grandi dimensioni, oppure addirittura a consiglieri di amministrazione. Quindi, c'è tutto un portato di sanzioni aggiuntive che devono essere tenute in considerazione e che sono assolutamente inadeguate ed inapplicabili alla stampa.

Per quanto riguarda il disciplinare, come ha già evidenziato la collega Chiappe, il problema è rappresentato dal conflitto tra le norme. Così come novellato, il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale prevede un termine di trenta giorni: nulla da obbiettare al fatto che il procuratore della Repubblica possa segnalare eventuali condotte dei giornalisti ritenute illecite; tuttavia i tempi fissati per la decisione sono incompatibili con la legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'ordine. Infatti, la novella che si introduce impone trenta giorni di tempo per assumere la decisione mentre la legge istitutiva dell'ordine prevede un periodo minimo di trenta giorni perché il giornalista possa presentare una difesa. Siamo, dunque, in pieno conflitto tra due norme, peraltro di pari rango.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima premessa sottolineando che il confronto svolto con i rappresentanti dei giornalisti risulterà estremamente utile; infatti, prenderemo sicuramente atto, nella redazione e nella collazione degli emendamenti che abbiamo già predisposto e che siamo pronti a depositare, delle dichiarazioni rese e dell'esito di tali confronti.

Passo ora a tre brevi domande. Innanzitutto, vorrei sapere se il giudizio critico sulle modifiche al decreto legislativo n. 231 in ordine alle responsabilità degli editori – come richiamato dal dottor Siddi, dalla dottoressa Chiappe e dal dottor Galimberti – sia condiviso da tutte le organizzazioni giornalistiche. Abbiamo parlato spesso del contrasto, soprattutto di

natura contrattuale, esistente tra i giornalisti e gli editori; il fatto che siano i giornalisti a chiedere l'eliminazione di tale responsabilità per i motivi che ci sono stati molto chiaramente indicati credo sia estremamente interessante e possa essere utile ai nostri lavori.

La seconda domanda riguarda il riferimento all'aspetto deontologico, fatto sia dalla dottoressa Chiappe che dal dottor Galimberti. Rispetto alla contestazione manifestata in proposito, voglio sottolineare che si parla spesso delle questioni relative al codice deontologico sia nel disegno di legge governativo che all'interno delle nostre proposte di modifica. Vorrei sapere, dunque, se gli auditi propongano specifiche modifiche alle vecchie norme in materia di codice deontologico, in relazione alla responsabilità dei giornalisti e dei direttori dei giornali nel momento in cui decidono di scrivere una notizia.

La terza domanda, che è quella principale e di più ampio respiro, fa riferimento a quanto poc'anzi ricordatoci dal dottor Siddi e, in particolare, dal dottor Columba sulle condanne emanate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato francese e dello Stato greco (credo che non sarà difficile per gli Uffici recuperare in particolare l'ultima sentenza, quella emanata nell'aprile 2009, nei confronti della Grecia) per il fatto che le strutture giudiziarie nazionali di quei Paesi hanno condannato alcuni giornalisti per la pubblicazione di fatti ritenuti di notevole o di eccezionale rilevanza. La questione francese, in particolare, è ben nota: si è trattato di un fatto estremamente grave, che ha colpito l'opinione pubblica di quel Paese e che ha lambito i vertici istituzionali (soprattutto l'allora presidente Mitterrand). Credo sia possibile fare buon uso di quella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo anche all'interno di questa normativa. Come Partito Democratico stiamo valutando se, di fronte a comportamenti e a fatti di eccezionale rilevanza sociale o politica, sia opportuno o doveroso inserire una causa di non punibilità.

Al riguardo vorrei fare una brevissima premessa giuridica. Come ben sappiamo (lo abbiamo inserito nei disegni di legge e, in particolare, in quello presentato dal mio Gruppo parlamentare), è assolutamente necessario espungere dal procedimento (e, quindi, dalla possibilità di pubblicazione) i fatti, i comportamenti e gli atti che non abbiano alcuna rilevanza con il processo e quelli concernenti terzi per una doverosa tutela della *privacy*. Credo che tutti noi diamo assolutamente per assodato tale dato. Tra l'altro, nelle nostre proposte di legge (in misura minore in quella governativa), si prevede una serie di filtri, e non solo uno, per impedire o comunque per rendere maggiormente difficoltosa la fuoriuscita delle notizie non rilevanti. Tuttavia, per un giusto – a mio avviso – dovere di trasparenza soprattutto dei vertici istituzionali e di chi amministra la cosa pubblica, ritengo che la comunità nazionale ed i cittadini debbano sapere se vi sono fatti di eccezionale rilevanza sociale o politica, anche se privi di rilievo processuale. Ovviamente questa sarebbe una norma nuova all'interno del sistema, che però si adeguerebbe (non sarebbe, dunque, una misura astrusa o inventata) alle disposizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Vorrei sapere, pertanto, dai rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana e dell'Unione nazionale cronisti italiani e da tutti i giornalisti presenti se abbiano valutato la possibilità dell'inserimento di una causa di non punibilità ovvero di un'attenuante per i casi di pubblicazione di fatti e notizie che abbiano comunque eccezionale rilevanza sociale o politica.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, vorrei invitare i nostri ospiti a svolgere una riflessione. L'attuale sistema è improntato ad un criterio di tutela delle indagini; il diritto di cronaca e di informazione deve rapportarsi con la tutela della segretezza delle indagini. Attualmente vi è stato un allentamento della segretezza con la *discovery*: quest'ultima sembrava il limite oltre il quale un procedimento diventava conoscibile da parte dell'opinione pubblica, ma in realtà è l'ingresso nella fase del giudizio. Infatti, la non pubblicabilità si estende fino alla conclusione delle indagini se non c'è l'udienza preliminare o fino alla conclusione delle indagini dell'udienza preliminare se quest'ultima c'è, quindi anche se gli atti sono già pubblici. Attualmente, dunque, è previsto tale divieto, anche se non se ne capisce il senso se gli atti sono già pubblici, una volta che si è verificata la *discovery*. Si pensava di prevedere qualcosa di diverso: esiste un limite quando vi è la segretezza delle indagini; quando poi terminano le indagini, gli atti diventano pubblicabili. Invece di procedere in questa direzione, siamo andati nella direzione opposta.

Vorrei sapere dai nostri ospiti se su tale punto è stata maturata una riflessione e come viene valutato questo limite per il quale un atto già noto e a disposizione delle parti è pubblicabile a seconda che l'imputato chieda o meno il giudizio immediato: se opta per il giudizio immediato, gli atti non sono pubblicabili fino al giudizio; se, però, non chiede il giudizio immediato, si deve attendere l'udienza preliminare. Vorrei sapere, dunque, se gli auditi si siano posti tale problema.

Un'altra questione è rappresentata dalle modifiche apportate dal comma 17 dell'articolo 1 del disegno di legge all'articolo 292 del codice di procedura penale, che disciplina il contenuto delle ordinanze custodiali. Si tratta di uno di quegli atti appartenenti alla fase delle indagini, cioè di una finestra che si apre nell'indagine attraverso le ordinanze custodiali. Nel disegno di legge si interviene prevedendo che le intercettazioni o i flussi delle conversazioni non possono essere inseriti nel provvedimento del magistrato né nella richiesta del pubblico ministero né nell'ordinanza del giudice, se non limitatamente ad un richiamo nel contenuto (in Commissione abbiamo discusso sul significato di tale espressione, che è qualcosa di meno e di diverso dal riassunto); pertanto, questa limitazione per il magistrato è già prevista. In questo caso, invece, si impone qualcosa di differente: per quanto riguarda i contenuti delle ordinanze custodiali, che possono contenere solo un richiamo nel contenuto delle intercettazioni o dei flussi di comunicazione, ai giornalisti si vieta anche di riferire nel contenuto circa il contenuto dell'ordinanza custodiale e quindi di separare all'interno di un atto questa ulteriore valutazione. Delle intercettazioni, di

cui si fa riferimento generico nel contenuto dell'ordinanza custodiale, non si può assolutamente parlare; la parola «intercettazione» o «telefonata» non deve essere proprio menzionata. Vorrei sapere se gli auditi abbiano svolto una riflessione su tale aspetto. É come se quella parte non fosse proprio scritta nelle ordinanze custodiali; non si può fare neanche un riferimento generico ad un riferimento che è già generico nell'atto.

Inoltre, vorrei sapere se, dal punto di vista dei nostri ospiti, il divieto di pubblicare il nome e le immagini del magistrato attenga alla tutela del processo (perché anche loro sono destinatari della tutela della segretezza del processo) oppure ad un qualcosa di diverso; vorrei capire se si tutela il processo non pubblicando il nome e le immagini del magistrato che conduce le indagini oppure se si tratta di una tutela di altro tipo, rispondente ad interessi di genere diverso.

LONGO *(PdL)*. Signor Presidente, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la inviterei a rinviare alla seduta di questo pomeriggio o a domani mattina le audizioni odierne non completate, in maniera da dare modo ai senatori di completare le loro domande e agli auditi di rispondere in maniera esauriente.

PRESIDENTE. Ritengo che la richiesta del senatore Longo sia condivisibile. Avevo fatto presente l'esigenza di contenere gli interventi affinché tutti i senatori potessero formulare le domande. Così, però, non è stato.

Pertanto, rinvio il seguito dell'audizione alle ore 14.30 con la prosecuzione delle domande dei membri della Commissione ai rappresentanti delle organizzazioni dei giornalisti e con le eventuali risposte. Dico «eventuali» perché so che i nostri ospiti hanno altri impegni, anche se spero potranno essere presenti alla seduta pomeridiana.

SIDDI. Signor Presidente, faremo di tutto per garantire la nostra presenza; ciò è assolutamente doveroso dopo aver avuto la possibilità di esporre le nostre tesi (utilizzando il tempo necessario), nel totale rispetto per il Senato, per codesta Commissione e per il suo Presidente.

PRESIDENTE. Rinvio dunque il seguito dell'audizione in titolo e dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25

€ 2,00